

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | GIUGNO 2024



A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1

TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 4 MARZO 2024 N. 535

Va assolto per non aver commesso il fatto l'imputato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 640 c.p. per aver indotto la persona offesa, tramite più contatti telefonici e Whatsapp, a versare una somma di denaro su una Postepay per la sottoscrizione di una polizza assicurativa, poi risultata inesistente, in quanto la piattaforma probatoria non consente di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la riconducibilità all'imputato della condotta contestata. Infatti, sebbene l'imputato risultasse ancora il titolare formale della carta Postepay utilizzata per l'accredito della somma, pur avendone dichiarato lo smarrimento - circostanza, questa, non riscontrata da una formale denuncia - tale dato non è supportato da ulteriori elementi che consentano di ricondurre allo stesso, in modo univoco, la condotta fraudolenta realizzata ovvero il conseguimento del relativo profitto ingiusto. Invero, le tre utenze telefoniche utilizzate per contattare la vittima sono risultate intestate a tre soggetti diversi, diversi dall'imputato, e la dichiarazione della p.o. di avere intrattenuto contatti telefonici con un soggetto dalla voce adulta qualificatosi con generalità diverse da quelle dell'imputato non consentono di ritenere che sia stato proprio l'imputato, all'epoca dei fatti appena diciottenne, ad interfacciarsi con la vittima per la conclusione del contratto.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

2

TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 11 MAGGIO 2023 N. 684

La cessione di un cellulare senza la scatola dello stesso, senza l'apparato per la ricarica, né la garanzia, non poteva che avvenire nella piena consapevolezza in chi lo acquistava (a titolo oneroso o gratuito non fa differenza) della sua provenienza illecita. Tuttavia, considerati i precedenti dell'imputata estremamente datati, la mancanza di abitudine della condotta ed il danno patrimoniale estremamente modesto sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 131 bis c.p..

3

TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 28 FEBBRAIO 2023 N. 232

Pur volendo considerare attendibili le dichiarazioni della persona offesa - resasi irreperibile - anche in assenza di ulteriori elementi di prova, non integrano il delitto di maltrattamenti tre episodi di condotte vessatorie verificatisi nell'arco di un anno e mezzo di convivenza, insorti all'esito di liti tra i conviventi e dunque legati a situazioni contingenti e occasionali, in quanto non esprimono un sistema di vita, come richiesto dall'art. 572 c.p., connotato da una reiterazione sistematica nel tempo di atti di vessazione, tali da essere idonei a cagionare sofferenze e umiliazioni nei confronti del partner incompatibili con le normali condizioni di vita. Inoltre, la circostanza che il sostituto difensore di fiducia (non già il procuratore speciale o l'imputato personalmente) abbia acconsentito all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento della querela e del verbale di SIT della persona offesa non può ritenersi, per ciò solo, indicativa della volontà propria dell'imputato di rinunciare al principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost. e recepito nell'art. 526, comma 1, c.p.p., principio, pertanto, pienamente invocabile nel processo in oggetto, essendosi la persona offesa completamente sottratta al contraddittorio delle parti in quanto resasi irreperibile.

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

4

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 3 MARZO 2023 N. 212

Non può configurare l'ipotesi di mera connivenza la condotta di colui il quale si trova alla guida di un veicolo mentre uno degli altri occupanti si rende responsabile di fatti di violenza realizzati fuori dall'abitacolo in danno di terzi e durante una sosta del mezzo. Nella fattispecie, la Corte di Appello, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, rigettava il motivo di gravame con il quale la difesa dell'imputato negava la sussistenza del concorso ex art. 110 cod. pen. stante l'inesistenza di un contributo morale alla commissione del reato di lesioni, non avendo egli neppure rafforzato il proposito degli autori materiali. In particolare, l'imputato si trovava alla guida dell'autoveicolo, nel momento in cui, durante una sosta, gli altri occupanti erano scesi al fine di commettere il reato di lesioni ai danni della persona offesa fuori dall'abitacolo. Come rilevato dalla Corte, la condotta del conducente che per raggiungere la p.o. aveva addirittura percorso un tratto in retromarcia, rendeva quest'ultimo partecipe, in maniera palese e decisiva, all'iniziativa del soggetto che operava l'aggressione, avendo mostrato pertanto di volerla condividere e rendere possibile prima ancora di limitarsi a rafforzarne il proposito.

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 5 MARZO 2024 N. 194

La notificazione del decreto di citazione a giudizio di primo grado eseguita presso un domicilio diverso da quello originariamente eletto dagli imputati, mai modificato con elezioni o dichiarazioni successive, è nulla in quanto non garantisce che gli imputati fossero stati realmente a conoscenza del processo a loro carico, e tale irritalità rende nulla, conseguentemente, la sentenza impugnata. Nel caso di specie gli imputati avevano eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, ma la notifica veniva effettuata in luogo diverso e si procedeva, quindi, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., con la consegna ad un difensore d'ufficio diverso da quello dell'originaria elezione di domicilio, con il quale non poteva presumersi esistente un reale rapporto informativo.